

RISOLUZIONE N. 72/E

Roma, 4 luglio 2012

OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi - Articolo 16, commi 10-bis e 15-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni

L'articolo 3-*sexies*, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto il comma 10-*bis*, all'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante “*Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei*”.

In particolare, l'articolo 16 del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, al comma 10-*bis*, prevede che “*E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore.*”

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2012, sono stabilite, tra l'altro, le modalità e i termini di attuazione della suddetta imposta, così come stabilito dall'articolo 16, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Il menzionato provvedimento prevede al punto 4.1 che l'imposta erariale sui voli di passeggeri di aerotaxi, è versata mediante modello di pagamento F24 Versamenti con elementi identificativi.

L'articolo 16, comma 15-*bis*, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che “*In caso di omesso o insufficiente pagamento delle imposte ... si applicano le*

disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Per consentire il versamento delle predette somme, mediante il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- **“3379”** denominato **“Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi di cui all’art. 16, comma 10-bis, d.l. 201/2011”**
- **“8937”** denominato **“Sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 - Ravvedimento - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011 - AEROTAXI”**
- **“1932”** denominato **“Interessi sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011 - AEROTAXI”**

In sede di compilazione del modello *“F24 Versamenti con elementi identificativi”* sono indicati:

- nella sezione **“CONTRIBUENTE”**, i dati anagrafici e il codice fiscale del vettore;
- nella sezione **“ERARIO ED ALTRO”**, in corrispondenza degli *“importi a debito versati”*:
 - il campo *“tipo”* è valorizzato con la lettera **“R”**;
 - il campo *“elementi identificativi”* è valorizzato con il numero dei passeggeri per singola tratta seguito dalla lettera **“A”** o **“B”** (dove A indica la tratta fino a 1.500 km e B indica la tratta oltre 1.500 km) e, negli ultimi 4 caratteri, con il giorno e il mese di effettuazione del servizio di aerotaxi, nel formato GGMM (es.: servizio effettuato il 7 del mese di marzo, indicare 0703);
 - il campo *“codice”* è valorizzato con il codice tributo;
 - il campo *“anno di riferimento”* è valorizzato con l’anno di effettuazione del servizio di aerotaxi, nel formato AAAA.

IL DIRETTORE CENTRALE